

Polizza Responsabilità Civile Professionale per Agenti Immobiliari
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "Responsabilità civile professionale per agenti immobiliari"

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS - D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni cagionati dall'Assicurato a terzi in conseguenza di atti illeciti durante l'esercizio della professione di Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso).



Che cosa è assicurato?

- ✓ "Assicurazione delle responsabilità civile professionale": la garanzia prevede in favore dell'Assicurato un indennizzo di tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi (ivi inclusi i clienti), a titolo di risarcimento danni per responsabilità civile professionale in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento relativa ad Atti Illeciti e/o colpa nell'esercizio della attività di Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso), iscritto nell'apposito ruolo. La Compagnia indennizza altresì l'assicurato rispetto ai costi di difesa.
- ✓ Sono ricomprese nell'assicurazione anche le richieste di risarcimento collegate, ossia derivanti da un medesimo atto illecito o da una serie di atti illeciti causati o attribuibili al medesimo evento.
- ✓ L'assicurazione è prestata nella forma *claims made*, essa, pertanto, opera in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato - e notificate alla Compagnia nel Periodo di Polizza - che traggono origine da comportamenti colposi commessi antecedentemente, o durante il Periodo di Polizza indicato nella Scheda di Polizza.
- ✓ La Compagnia indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Sono presenti franchigie e sottolimiti.
- ✓ Qualora l'Assicurato sia un'associazione professionale o una società, la garanzia di cui alla Polizza, si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
- ✓ Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set Informativo e al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

- * **Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- * **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- * **Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a: (i) attività professionale diversa; (ii) beni materiali ed immateriali; (iii) contratti; (iv) aeromobili, natanti, veicoli o edifici; (v) rapporti con società, associazioni e/o enti; (vi) lesioni personali, infermità, malattia, morte; (vii) responsabilità contrattuale; (viii) sanzioni, ammende, penali, danni punitivi; (ix) diritti di proprietà intellettuale; (x) atti dolosi, intenzionali; (xi) richieste di risarcimento e/o circostanza precedenti; (xii) agenti inquinanti, amianto, funghi, muffe e spore; (xiii) insolvenza dell'assicurato; (xiv) rischi nucleari; (xv) data di retroattività; (xvi) guerra e terrorismo; (xvii) consulenza in materia finanziaria; (xviii) perdita di dati ed accesso non autorizzato; (xix) mancata iscrizione in albi; (xx) progettazione e specifiche tecniche; (xxi) mediazione finanziaria; (xxii) fluttuazione del mercato; (xxiii) redazione di stime e perizie.**



Ci sono limiti di copertura?

Sono escluse le Richieste di Risarcimento relative a:

- ! **penali contrattuali e sanzioni;**
- ! **richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti di cui l'Assicurato era già venuto a conoscenza;**
- ! **mancata iscrizione in albi;**
- ! **costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed amministrativi.**

Non sono considerati terzi: **a) le persone qualificate come Assicurati ai sensi di Polizza; b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b); d) i Dipendenti.**



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale nel mondo intero, esclusi **USA, Canada e Paesi OFAC**.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato dovrà fornire alla Compagnia tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza.

Il Contraente e/o l'assicurato nel corso del contratto, devono comunicare immediatamente alla Compagnia o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante comunicazione scritta.

Deve inoltre comunicare immediatamente alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio, restando inteso che se l'Assicurato è già coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio, la presente Polizza opererà a secondo rischio rispetto all'altra polizza.

L'Assicurato deve dare tempestivamente notizia per iscritto alla Compagnia di una Richiesta di Risarcimento.

L'Assicurato deve agire secondo buona fede; non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi; non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto dal Contraente con periodicità annuale.

L'eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 30 giorni dall'inizio del Periodo di Polizza.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:

ordini di bonifico, mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda di Polizza e per il periodo ivi indicato. Ha durata annuale e non è previsto un tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo prevista un'ipotesi di tacito rinnovo il Contraente non è tenuto ad esercitare il diritto di disdetta in corso di validità di polizza.



Polizza di assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Agenti Immobiliari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni (DIP Aggiuntivo)

Compagnia: QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome del prodotto: "Responsabilità Civile Professionale per Agenti Immobiliari"

[01.01.2019]

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni finalizzata ad aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QBE Europe SA/NV e' una compagnia autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Bruxelles, Boulevard du Regent 37, BE 1000, Belgio.

La presente polizza di assicurazione è emessa dalla **Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500, e-mail: qbemilan@it.qbe.com; pec: amministrazione@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA).

QBE Europe SA/NV- **Rappresentanza Generale per l'Italia** e' autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. E' soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

QBE Europe SA/NV e' una società neocostituita, pertanto, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **QBE Europe SA/NV**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, precedentemente al trasferimento ed al conferimento di ramo d'azienda e si riferiscono ai bilanci di QBE Insurance (Europe) Ltd, poiché **QBE EUROPE SA/NV** è subentrata –senza soluzione di continuità – a QBE Insurance (Europe) Ltd.

I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

Per l'anno 2017 l'utile aziendale ammonta ad £ 189,011,000.

L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.585.993.420,00 di cui Euro € 707.272.650,00 di capitale sociale ed Euro 705.686.656,58 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità di è del 124.08%, calcolato come il rapporto tra £ 1,141,091,000 e il Solvency Capital Requirement di £ 919,647,000.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://qbeitalia.com/chisiamo/>

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
ESTENSIONI	
Assicurazione della responsabilità civile professionale	
Estensioni di copertura sempre operanti	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Atti dolosi dei Dipendenti</u>: responsabilità civile dell'Assicurato derivante da atti dolosi/intenzionali dei Dipendenti del cui fatto l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge; • <u>Smarrimento o danneggiamento di Documenti</u>: responsabilità civile dell'Assicurato connessa allo smarrimento o danneggiamento colposo di Documenti, anche se derivante da incendio, rapina o furto, a condizione che detti Documenti siano stati affidati in custodia all'Assicurato nell'ambito dello svolgimento della sua ordinaria attività professionale.;

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Calunnia o diffamazione</u>: responsabilità civile dell'Assicurato derivante da calunnia o diffamazione di natura colposa; • <u>Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)</u>: errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione). o comunque. in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy.; • <u>Amministrazione condominiale</u>: responsabilità civile dell'Assicurato nello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile. • <u>Interruzione attività di Terzi</u>: responsabilità civile dell'Assicurato per interruzione totale o parziale dell'attività di Terzi che sia conseguenza diretta di un Atto illecito; • <u>Garanzia a favore degli eredi</u>: responsabilità civile professionale dall'Assicurato, avanzate nei confronti degli eredi di questi a seguito di suo decesso sempre nei limiti e subordinatamente al rispetto delle disposizioni della Polizza; • <u>Comparizione davanti ad un organo giudiziario</u>: la garanzia di cui alla Polizza è estesa al pagamento - all'Assicurato ed ai suoi Dipendenti (e, in caso di associazione professionale o società, ai soci ed amministratori di questa) - di una indennità giornaliera per il caso in cui sia richiesta la loro testimonianza innanzi ad un organo giudiziario in relazione ad Richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente Polizza; • <u>Responsabilità Civile Terzi (RCT)</u>: subordinatamente alle condizioni, ai limiti ed alle esclusioni di cui alla Polizza (ivi inclusa la clausola claims made) questa si intende estesa alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di morte, lesioni personali e/o danni materiali a cose verificatesi - anche per fatto doloso delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge - nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale dell'Assicurato; • <u>Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)</u>: subordinatamente alle condizioni, ai limiti ed alle esclusioni di cui alla Polizza (ivi inclusa la clausola claims made), questa si intende estesa alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di morte e/o lesioni personali sofferti da "prestatori di lavoro", purché verificatesi in occasione dell'attività lavorativa prestata per l'Assicurato, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124. Tanto l'assicurazione R.C.T., quanto l'assicurazione R.C.O., si applicano alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 n.222, ferma restando l'esclusione delle richieste di risarcimento per malattie professionali.
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Assicurazione della responsabilità civile professionale	
Estensioni di copertura sempre operanti	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento</u>: 10 anni a seguito di cessazione attività o decesso dell'assicurato ad un costo pari al 120% dell'ultimo premio annuo pagato

	Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel DIP Danni.	



Ci sono limiti di copertura?

Assicurazione della responsabilità civile professionale

<p>Estensioni di copertura sempre operanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>RCT/O per la conduzione dei locali ad uso ufficio.</u> La presente copertura non opera per le Richieste di Risarcimento riconducibili a o derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti; - danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; - danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; - danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; - detenzione o impiego di esplosivi; - proprietà di fabbricati e loro strutture fisse; - circolazione di qualunque veicolo. <p>L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento dell'evento dannoso l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.</u> La garanzia opera a condizione che l'Assicurato, o qualsiasi membro dell'associazione professionale o dello studio Associato o della società Contraenti non sia a conoscenza di Circostanze da cui possano trarre origine Richieste di Risarcimento; che, qualora l'Assicurato acquisti o risulti altrimenti coperto da altra polizza a copertura della responsabilità civile professionale con altro assicuratore dopo la concessione del Maggior Termine per la notifica. <p>Delle Richieste di Risarcimento, troverà applicazione il disposto dell'art. 1910 c.c..</p> <p>Resta inteso che durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento potranno essere notificate solo Richieste di Risarcimento e non anche mere Circostanze.</p> <p>Il Massimale, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento non potrà superare il Massimale indicato nella Scheda.</p>
<p>Esclusioni e limiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Richieste di risarcimento e/o circostanze precedenti:</u> sono esclusi fatti o Circostanze di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (sia essa stipulata con QBE o stipulata con altri assicuratori); fatti o Circostanze segnalati nel questionario proposta sottoposto all'Assicurato in relazione alla Polizza;
<p>Condizioni generali di assicurazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Altre assicurazioni:</u> qualora l'Assicurato sia coperto da altra Polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla Polizza (e sempreché essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio) la Polizza opererà a secondo rischio rispetto a detta altra polizza, con esclusione della coassicurazione di cui all'art. 1910 c.c.; <p>Qualora il rischio di cui alla predetta altra polizza sia stato sottoscritto da QBE o da altra società facente parte del Gruppo di QBE:</p> <p>(i) i massimali previsti da ciascuna di tali coperture non si cumuleranno;</p> <p>(ii) la massima somma indennizzabile all'Assicurato in base a tutte le coperture assicurative di cui sopra non potrà comunque eccedere la somma corrispondente al massimale più elevato da queste previsto, fermo restando che in nessun caso il massimale di cui alla Polizza verrà o potrà intendersi incrementato per effetto della presente disposizione.</p>

GARANZIA "Assicurazione della responsabilità civile professionale"

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Assicurazione della responsabilità civile professionale", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO (per ciascun sinistro)	LIMITI DI INDENNIZZO specificare sempre se il limite è per sinistro o in
----------	---	--

		aggregato annuo
Smarrimento o danneggiamento documenti (sempre operante)	-	Euro 75.000,00 per ciascuna Richiesta di Risarcimento e per anno.
Amministrazione condominiale (sempre operante)	-	Euro 150.000,00 per ciascuna Richiesta di Risarcimento e per anno.
Comparizione davanti a un organo giudiziario	-	Euro 300,00 per ciascun Assicurato e/o socio e/o amministratore dell'Assicurato.
		Euro 150,00 per ciascun Dipendente dell'Assicurato
Responsabilità civile terzi (RCT)	Euro 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento.	Euro 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)	Euro 2.500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento	Euro 500.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Contraente/Assicurato o Assicurato aggiuntivo devono dare avviso del sinistro alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui ne abbiano avuto conoscenza • La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata per iscritto alla Compagnia all'indirizzo riportato al punto 1 della presente Nota informativa immediatamente dall'avvenuta conoscenza. • La comunicazione dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una Circo stanza da cui possa scaturire una Richiesta di Risarcimento, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte. • Qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento derivante dalle Circo stanze notificate durante il Periodo di Polizza si considererà come effettuata durante il Periodo di Polizza. • L'Assicurato <u>non dovrà</u> ammettere la propria responsabilità, né tentare di concludere transazioni o fare alcuna concessione in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento senza il previo consenso scritto di QBE, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. • L'Assicurato dovrà fornire a QBE tutte le informazioni rilevanti in merito alla Richiesta di Risarcimento e fornire l'assistenza per permettere a QBE di indagare o difendere qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o per permettere a QBE di determinare la propria responsabilità in base alla Polizza. <p>In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento l'Assicurato dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agire secondo buona fede, in quanto nessun indennizzo è dovuto a chi agisca fraudolentemente; • non distruggere o disperdere prove, informazioni e documentazione né beni ad essa relativi; • non rinunciare a qualsiasi diritto di rivalsa o surrogazione nei confronti di alcun soggetto terzo.
	<p>Gestione da parte di altre imprese: la società non si avvale di imprese terze per la gestione del sinistro.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno</p>

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	Qualora una Richiesta di Risarcimento sia solo in parte coperta dalla Polizza, o sia avanzata non solo nei confronti di un Assicurato ma anche di altri soggetti non assicurati, QBE sarà obbligata e verserà un indennizzo determinato in rapporto alla parte di Richiesta di Risarcimento coperta dalla Polizza e, in ogni caso, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP
Rimborso	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.
Sospensione	<p>Se il Contraente non corrisponde il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il Premio.</p> <p>Se il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive.</p> <p>Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del Premio</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.
Risoluzione	Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che esercitano l'attività di agenti immobiliari e che intendono coprirsi dal rischio di responsabilità civile professionale in cui potrebbero incorrere nei confronti di terzi, nell'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 21,07 % calcolato sul premio imponibile.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia</p> <p>Ufficio Gestione Reclami</p> <p>Fax numero: +39 0263793784</p> <p>E-mail: reclami@it.qbe.com</p> <p>PEC: amministrazione@cert.it.qbe</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nell'apposita sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a QBE. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>

<p>Negoziatore assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



QBE Europe SA/NV

Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per Agenti Immobiliari

RC Prof Ag Immobiliari 04.2021

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia 8 – 20124 Milano.
R.E.A. MI-2538674. Codice fiscale/P.IVA 10532190963 Autorizzazione IVASS n. I.00147
QBE Europe SA/NV è autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con licenza numero 3093.
Sede legale Boulevard Du Regent 37, BE 1000, Bruxelles, Belgio. N. di registrazione 0690537456.

Condizioni Generali di Assicurazione

1. Documenti che formano il contratto di assicurazione

(Le parole utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato di cui alla Sezione 1)

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:

- i. la **Scheda**
- ii. le condizioni generali di assicurazione
- iii. le appendici indicate in calce alla **Polizza**
- iv. **Proposta** (ove prevista).

La **Polizza** è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

QBE Europe SA/NV

Sede legale:
Boulevard du Regent 37
BE 1000 - Bruxelles
Belgio

Sede secondaria in Italia:
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano

QBE Europe SA/NV

Contraente


Rappresentanza Generale per l'Italia

2. Assicurazione della responsabilità civile professionale

2.1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CLAIMS MADE

L'attività di **Agenti di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso)**, iscritti nell'apposito ruolo, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio, che concerne:

- Compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali, industriali;
- Stipulazione di contratti d'affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
- Appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
- Istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari.

Con la **Polizza**, **QBE** conviene, subordinatamente ai termini, limitazioni, esclusioni e condizioni di cui alla medesima **Polizza**:

- a. di indennizzare l'**Assicurato** nei limiti del **Massimale** (o sottolimito di indennizzo ove previsto) per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento **Danni** per responsabilità civile professionale a seguito di una **Richiesta di Risarcimento AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL'Assicurato e NOTIFICATA A QBE NEL Periodo di Polizza RELATIVA AD Atti Illeciti COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA Data di Retroattività (OVE INDICATA NELLA Scheda)**;
- b. di indennizzare l'**Assicurato** rispetto ai **Costi di Difesa**.

2.2

RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Eventuali **Richieste di Risarcimento** derivanti da:

- un medesimo **Atto Illecito**; o
- una serie di **Atti Illeciti** causati o attribuibili alla medesima causa, fonte o evento;

costituiranno un'unica **Richiesta di Risarcimento** a fini di cui alla **Polizza** ed a queste si applicherà un'unica **Franchigia**.

2.3**ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI - SOCIETÀ**

Qualora l'**Assicurato** sia un'associazione professionale o una società, la garanzia di cui alla **Polizza**, si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.

2.4**ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI**

La copertura di cui alla **Polizza** è estesa, SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI, AI LIMITI ED ALLE ESCLUSIONI di cui alla **Polizza** medesima, alle **Richieste di Risarcimento** relative a:

1. Atti dolosi dei Dipendenti

responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da atti dolosi/intenzionali dei **Dipendenti** del cui fatto l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi di legge;

2. Smarrimento o danneggiamento di Documenti

Responsabilità civile dell'**Assicurato** connessa allo smarrimento o danneggiamento colposo di **Documenti**, anche se derivante da incendio, **rapina o furto**, a condizione che detti **Documenti** siano stati affidati in custodia all'**Assicurato** nell'ambito dello svolgimento della sua ordinaria attività professionale.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATATA NELL'AMBITO DEL MASSIMALE DI POLIZZA CON APPLICAZIONE DI UN SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) PER CIASCUNA **Richiesta di Risarcimento** E PER ANNO.

3. Calunnia o diffamazione

responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante da calunnia o diffamazione di natura colposa.

4. GDPR – (Regolamento Europeo 2016/679)

Responsabilità civile dell'**Assicurato** derivante dall'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy.

La garanzia è da intendersi esclusa in caso di Atto Illecito continuato.

5. Amministrazione condominiale

responsabilità civile dell'**Assicurato** nello svolgimento dell'attività di amministratore di condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.

LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATO NELL'AMBITO DEL **Massimale di Polizza** CON APPLICAZIONE DI UN SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA) PER CIASCUNA **Richiesta di Risarcimento** E PER ANNO.

6. Garanzia a favore degli eredi

responsabilità civile professionale DALL'ASSICURATO, AVANZATE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI QUESTI A SEGUITO DI SUO DECESSO SEMPRE NEI LIMITI E SUBORDINATAMENTE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA;

7. Comparizione davanti ad un organo giudiziario

la garanzia di cui alla **Polizza** è estesa al pagamento - all'**Assicurato** ed ai suoi **Dipendenti** (e, in caso di associazione professionale o società, ai soci ed amministratori di questa) - di una indennità giornaliera (nella misura indicata oltre) per il caso in cui sia richiesta la loro testimonianza innanzi ad un organo giudiziario in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** indennizzabile ai sensi della presente **Polizza**:

- (i) € 300,00 (trecento) per ciascun **Assicurato** e/o socio e/o amministratore dell'**Assicurato**;
- (ii) € 150,00 (centocinquanta) per ciascun **Dipendente** dell'**Assicurato**.

Alla presente estensione non verrà applicata alcuna **Franchigia**.

8. RCT/O per la conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio.

8.1 Responsabilità Civile Terzi (RCT)

SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI, AI LIMITI ED ALLE ESCLUSIONI DI CUI ALLA **Polizza** (IVI inclusa la clausola *claims made*) questa si intende estesa alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato**, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di morte, lesioni personali e/o danni materiali a cose verificatesi - anche per fatto doloso delle persone di cui **l'Assicurato** debba rispondere ai sensi di legge - nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale dell'**Assicurato**.

La garanzia è prestata con un sottolimito di € 500.000,00 (cinquecentomila), per ogni **Richiesta di Risarcimento** e per anno assicurativo e con una **Franchigia** fissa di € 500,00 per ogni **Richiesta di Risarcimento**.

NEL CASO IN CUI IL **Massimale** INDICATO NELLA **Proposta** RISULTASSE INFERIORE A TALE SOTTO-LIMITE, LA **Garanzia** VERRÀ PRESTATO CON IL MEDESIMO **Massimale** PREVISTO DALLA **Polizza**.

FERME RESTANDO LE ESCLUSIONI INDICATE NELLA SEZIONE 3, la presente copertura non opera per le **Richiesta di Risarcimento** riconducibili a o derivanti da:

- a) **danni** a cose che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo, nonché i **danni** cagionati da furto o incendio di beni dell'**Assicurato** o da lui detenuti;
- b) **danni** cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- c) **danni** alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) **danni** derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
- e) **danni** a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- f) detenzione o impiego di esplosivi;
- g) proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
- h) circolazione di qualunque veicolo.

8.2 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI, AI LIMITI ED ALLE ESCLUSIONI DI CUI ALLA **Polizza** (ivi inclusa la clausola *claims made*), questa si intende estesa alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di morte e/o lesioni personali sofferti da "prestatori di lavoro", purché verificatesi in occasione dell'attività lavorativa prestata per l'**Assicurato**, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124.

Tanto l'assicurazione R.C.T., quanto l'assicurazione R.C.O., si applicano alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 n.222, ferma restando l'esclusione delle richieste di risarcimento per malattie professionali.

LA **Garanzia** È PRESTATO CON UN SOTTO-LIMITE DI € 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) PER OGNI **Richiesta di Risarcimento** E PER ANNO ASSICURATIVO E CON UNA **Franchigia** FISSA DI € 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO) PER OGNI **Richiesta di Risarcimento**. NEL CASO IN CUI IL **Massimale** INDICATO NELLA **Scheda** RISULTASSE INFERIORE A TALE SOTTO-LIMITE, LA GARANZIA SARÀ PRESTATO CON IL MEDESIMO **Massimale** INDICATO NELLA **Scheda** PREVISTO DALLA **Polizza**.

L'ASSICURAZIONE R.C.O. È EFFICACE A CONDIZIONE CHE, AL MOMENTO DELL'EVENTO DANNOSO L'**Assicurato** SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURAZIONE DI LEGGE.

9. Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento

Nel caso di cessazione dell'attività dell'Assicurato durante il Periodo di Polizza per decesso o pensionamento, l'Assicurato potrà richiedere una estensione di 10 anni attivando la garanzia

Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.

L'Assicurato (o i suoi eredi), contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'attività per i soli motivi sopra indicati, contestualmente alla richiesta di attivazione del **Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**, da inviare alla Compagnia entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione dell'attività per i motivi di cui sopra, si impegna, pena la decadenza del diritto di usufruire della presente garanzia, a corrispondere in un'unica soluzione un premio pari al 150% dell'ultimo premio annuo corrisposto.

In presenza di tutte le condizioni sopra indicate, QBE non potrà negare in alcun modo all'Assicurato il diritto al periodo di **Maggior Termine** di notifica delle Richieste di Risarcimento.

a) Resta inteso che durante il **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento** potranno essere notificate solo **Richieste di Risarcimento**. SI INTENDONO, PERTANTO, ESCLUSE DALLA COPERTURA LE MERE **Circostanze**.

b) Il **Massimale**, indipendentemente dal numero delle **Richieste di Risarcimento** notificate nel **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento** non potrà superare il **Massimale** indicato nella **Scheda** e sarà da intendersi aggregato per tutto il periodo di **Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento**.

3. Esclusioni e limiti

SONO ESCLUSE E, QUINDI, NON SONO OGGETTO DELLA COPERTURA PREVISTA DALLA **Polizza Richieste di Risarcimento** RELATIVE A:

3.1

Attività professionale diversa

attività diverse da quella professionale indicata nella **Scheda**;

3.2

Beni materiali ed animali

perdita o danneggiamento di beni materiali od animali;

3.3

Contratti assicurativi

omissione nella stipulazione o nella modificazione di contratti di assicurazione o ritardo nel pagamento dei relativi premi;

3.4

Aeromobili, natanti, veicoli o edifici

- c) proprietà, possesso o utilizzo da o per conto dell'**Assicurato** di aeromobili, natanti o veicoli a propulsione meccanica,
- d) proprietà o possesso da o per conto dell'**Assicurato** di edifici, strutture, locali o proprietà (mobiliari o immobiliari) ovvero della porzione di edifici locati, occupati o affittati dall'**Assicurato**;

3.5

Rapporti con società, associazioni e/o enti

società, associazioni e/o enti di cui l'**Assicurato** o qualsivoglia amministratore o socio dell'**Assicurato** detenga una partecipazione o rivesta cariche di qualsiasi natura;

3.6

Lesioni personali, infermità, malattia, morte

lesioni personali, infermità, malattia o morte;

3.7

Responsabilità contrattuale

obbligazioni contrattuali assunte dall'**Assicurato** in forza di accordi di garanzia o di altra analoga natura, salvo il caso in cui tale obbligazione gravi in capo all'**Assicurato** anche in assenza di tali accordi;

3.8**SANZIONI, AMMENDE, PENALI, DANNI PUNITIVI**

sanzioni, ammende, penali o danni punitivi di qualsivoglia natura inflitte all'**Assicurato**;

3.9**DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

violazione o uso non autorizzato di diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi brevetti;

3.10**ATTI DOLOSI, INTENZIONALI**

atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta;

3.11**RICHIESTE DI RISARCIMENTO E/O CIRCOSTANZE PRECEDENTI**

- a. fatti o **Circostanze** di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (sia essa stipulata con **QBE** o stipulata con altri assicuratori);
- b. fatti o **Circostanze** di cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza prima del **Periodo di Polizza**;
- c. fatti o **Circostanze** segnalati nella **Proposta** sottoposta all'**Assicurato** in relazione alla **Polizza**;

oltre alle **Richieste di Risarcimento**:

- a. avanzate e/o minacciate nei confronti dell'**Assicurato** prima del **Periodo di Polizza**;
- b. notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze;

3.12**AGENTI INQUINANTI, AMIANTO, FUNGHI MUFFE E SPORE**

- a. infiltrazioni, inquinamento e/o contaminazione;
- b. alla rimozione e/o bonifica dalle sostanze oggetto di infiltrazione o che hanno provocato inquinamento o contaminazione;
- c. alla presenza o rilascio di amianto o di materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- d. relative a **funghi, muffa**, ruggine o fermentazione, **spore** o tossine create o prodotte ovvero emanate da funghi, muffe, spore, ruggine o fermentazione;

3.13**INSOLVENZA DELL'ASSICURATO**

insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l'Assicurato;

3.14**RISCHI NUCLEARI**

- a) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radiazioni provenienti da combustibile nucleare o scorie nucleari residue dalla combustione del combustibile nucleare;
- b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o diversamente pericolose di qualsivoglia congegno nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso;

3.15**DATA DI RETROATTIVITÀ**

Atti Illeciti commessi prima della **Data di Retroattività** indicata nella **Scheda**;

3.16**GUERRA E TERRORISMO**

Guerra o Terrorismo o ad azioni intraprese a fini del controllo, della prevenzione e/o soppressione di tali eventi;

3.17**CONSULENZA IN MATERIA FINANZIARIA**

attività di consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti di qualsivoglia natura;

3.18**PERDITA DI DATI ED ACCESSO NON AUTORIZZATO**

perdita o alterazione di dati a causa di malfunzionamenti dei sistemi informatici e/o accesso non autorizzato agli stessi;

3.19**MANCATA ISCRIZIONE AD ALBI**

Atti Illeciti commessi quando l'Assicurato non era iscritto al relativo albo e/o registro e/o elenco o era sospeso dall'esercizio dell'attività per qualunque causa;

3.20**PROGETTAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE**

Atti Illeciti derivanti da consulenza, progettazione e specifiche tecniche;

3.21**MEDIAZIONE FINANZIARIA**

Atti Illeciti derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa all'erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili;

3.22**FLUTTUAZIONE DEL MERCATO**

Atti Illeciti derivanti da rendimento finanziario di qualsiasi investimento o il deprezzamento o la perdita di investimenti quando tale rendimento finanziario, ammortamento o la perdita è causata da fluttuazioni normali o anormali in qualsiasi tipologia di mercato che è al di fuori dall'influenza o dal controllo dell'**Assicurato**.

3.23**STIME E PERIZIE**

Redazione di stime e perizie tecniche.

4. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento - Gestione delle Richieste di Risarcimento

IL RISPETTO E L'ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO COSTITUISCE CONDIZIONE ESSENZIALE PER L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI cui alla **Polizza** RELATIVAMENTE A QUALSIASI **Richiesta di Risarcimento**.

4.1

QUANDO NOTIFICARE

L'**Assicurato** dovrà dare notizia per iscritto a **QBE** di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza.

L'**Assicurato** potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il **Periodo di Polizza**, dare notizia per iscritto a **QBE** di qualsiasi **Circostanza** da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una **Richiesta di Risarcimento**.

4.2

A CHI NOTIFICARE

La comunicazione a **QBE** deve essere trasmessa a:

QBE CLAIMS Department
QBE Europe SA/NV
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano
QBE.GestioneSinistri@it.qbe.com

4.3

CHE COSA NOTIFICARE

La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art. 4.1. che precede dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una **Circostanza** da cui possa scaturire una **Richiesta di Risarcimento**, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte.

Qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalle **Circostanze** notificate durante il **Periodo di Polizza** si considererà come effettuata durante il **Periodo di Polizza**.

4.4**DIVIETO DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ E TRANSAZIONI**

L'**Assicurato** NON DOVRÀ AMMETTERE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, NÉ TENTARE DI CONCLUDERE TRANSAZIONI O FARE ALCUNA CONCESSIONE IN RELAZIONE A QUALSIASI **Richiesta di Risarcimento** SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO di **QBE**, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.

4.5**COSTI DI DIFESA**

QBE avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente una **Richiesta di Risarcimento**, finché ne avrà interesse.

Sono a carico di **QBE** le spese RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTE DALL'ASSICURATO, incluse quelle per legali e tecnici, previa autorizzazione scritta di **QBE**, per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Massimale**.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **QBE** e l' **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'articolo 1917 c.c..

COSTI E SPESE SOSTENUTI IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI PENALI ED AMMINISTRATIVI SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA copertura di cui alla **Polizza**.

4.6**INFORMAZIONI ED ASSISTENZA**

L'**Assicurato** dovrà fornire a **QBE** tutte le informazioni rilevanti in merito alla **Richiesta di Risarcimento** e fornire l'assistenza per permettere a **QBE** di indagare o difendere qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** e/o per permettere a **QBE** di determinare la propria responsabilità in base alla **Polizza**.

4.7**ALLOCAZIONE DELL'INDENNIZZO**

Qualora una **Richiesta di Risarcimento** sia solo in parte coperta dalla **Polizza**, o sia avanzata non solo nei confronti di un **Assicurato** ma anche di altri soggetti non assicurati, **QBE** sarà obbligata e VERSERÀ UN INDENNIZZO DETERMINATO IN RAPPORTO ALLA PARTE DI **Richiesta di Risarcimento** COPERTA DALLA **Polizza** E, IN OGNI CASO, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RESPONSABILITÀ dell'**Assicurato**.

In relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento l'Assicurato** dovrà:

- a) AGIRE SECONDO BUONA FEDE, IN QUANTO NESSUN INDENNIZZO È DOVUTO A CHI AGISCA FRAUDOLENTEMENTE;
- b) NON DISTRUGGERE O DISPERDERE PROVE, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE NÉ BENI AD ESSA RELATIVI;
- c) NON RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO DI RIVALSA O SURROGAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO TERZO.

5. Condizioni generali di assicurazione

5.1 CIRCOSTANZE RELATIVE AL RISCHIO

L'**Assicurato** è tenuto a fornire a **QBE** tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della **Polizza**.

Tutte le informazioni fornite dall'**Assicurato** nella **Proposta**, o in altro modo, costituiscono parte integrante della **Polizza** e l'**Assicurato** dichiara di averle raccolte e fornite usando la massima diligenza.

5.2 EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

5.3 LEGGE APPLICABILE

La **Polizza** è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica Italiana.

5.4 DIVIETO DI CESSIONE

La cessione totale o parziale da parte dell'**Assicurato** dei diritti derivanti dalla **Polizza** potrà essere effettuata solo con il consenso scritto di **QBE**.

5.5 DOCUMENTI DI POLIZZA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 c.c. **QBE** potrà conservare la **Polizza** e qualsiasi documento ad essa relativo esclusivamente in forma elettronica e distruggere gli originali. Resta inteso tra le parti che i documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali.

5.6 MASSIMALE

L'importo indicato nella **Scheda** come **Massimale** rappresenta l'importo massimo che **QBE** può essere tenuta a versare all'**Assicurato** in base alla

presente **Polizza** in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza**, indipendentemente da quale sia il numero di:

- a) **Richieste di Risarcimento** o
- b) **Assicurati** o
- c) **Atti Illeciti**

Qualsiasi sotto-limite di indennizzo eventualmente indicato nella **Scheda** costituirà parte del **Massimale** e non sarà in aggiunta ad esso.

5.7 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione fatta da o al **Contraente** costituirà comunicazione da, o a tutti gli **Assicurati**.

5.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora l'**Assicurato** sia coperto da altra **Polizza** avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla **Polizza** (e sempreché essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio) la **Polizza** OPERERÀ A SECONDO RISCHIO RISPETTO A DETTA ALTRA POLIZZA, CON ESCLUSIONE DELLA COASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 1910 C.C..

QUALORA IL RISCHIO DI CUI ALLA PREDETTA ALTRA **Polizza** SIA STATO SOTTOSCRITTO DA **QBE** O DA ALTRA SOCIETÀ FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI **QBE**:

- (I) I MASSIMALI PREVISTI DA CIASCUNA DI TALI COPERTURE NON SI CUMULERANNO;
- (II) LA MASSIMA SOMMA INDENNIZZABILE ALL'**Assicurato** IN BASE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI SOPRA NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE LA SOMMA CORRISPONDENTE AL **Massimale** PIÙ ELEVATO DA QUESTE PREVISTO, FERMO RESTANDO CHE IN NESSUN CASO IL MASSIMALE DI CUI ALLA **Polizza** VERRÀ O POTRÀ INTENDERSI INCREMENTATO PER EFFETTO DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

5.9 PERIODO DI POLIZZA - PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del **Premio**, la **Polizza** ha effetto dalla data indicata nella **Scheda** e per il periodo ivi indicato.

Il **Premio** è dovuto con periodicità annuale.

I mezzi di pagamento del **Premio** consentiti da **QBE** sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario **QBE** oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

A parziale deroga dell'Art. 1901 c.c., il **Contraente** è tenuto al pagamento della prima rata di **Premio** entro 30 giorni dall'inizio del **Periodo di Polizza**; SE IL CONTRAENTE NON CORRISPONDE IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

SE IL **Contraente** NON PAGA IL **Premio** PER LE RATE SUCCESSIVE ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE.

QUALSIASI **Richiesta di Risarcimento** AVANZATA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON RIENTRA IN COPERTURA, ANCHE SE LA GARANZIA VIENE SUCCESSIVAMENTE RIATTIVATA CON IL PAGAMENTO DEL **Premio**.

5.10

DIRITTI DI SURROGAZIONE

Ai sensi dell'art. 1916 c.c., a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo in base alla **Polizza**, **QBE** si intenderà surrogata, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' **Assicurato** verso i terzi responsabili e gli **Assicurati** dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei **Documenti** necessari per conferire a **QBE** il potere di promuovere giudizi in loro nome.

QBE si surrogherà nei diritti dell'**Assicurato** verso i **Dipendenti** nei casi in cui questi ultimi abbiano commesso atti/omissioni dolosi, intenzionali fraudolenti.

5.11

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

EVENTUALI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DELLA **Polizza** POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO A MEZZO DI DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DA TUTTE LE PARTI CONTRAENTI LA **Polizza**.

5.12 **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta a **QBE** di ogni aggravamento del rischio. GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DA QBE POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DI CUI ALLA **Polizza**.

5.13 **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, **QBE** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 c.c. e **QBE** rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.

5.14 **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico del **Contraente**.

5.15 **DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni **Richiesta di Risarcimento** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo **QBE** può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

5.16 **SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO**

La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in **Polizza** e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
E' ESCLUSO IL TACITO RINNOVO.

5.17 **SANZIONI**

La copertura assicurativa non opera e **QBE** non indennizzerà alcuna **Domanda** o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla **Polizza** nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre **QBE** medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

5.18 **SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELLA **Polizza**:

- a. LE PERSONE QUALIFICATE COME ASSICURATI AI SENSI DELLA **Polizza**;
- b. IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DELL'**Assicurato** NONCHÉ QUALSIASI ALTRO PARENTE OD AFFINE CON LUI CONVIVENTE;
- c. QUALORA L'**Assicurato** SIA UNA PERSONA GIURIDICA, I LEGALI RAPPRESENTANTI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA E LE PERSONE CHE SI TROVINO CON LORO NEI RAPPORTI DI CUI ALLA LETTERA B.
- d. I **Dipendenti**.

5.19 **TERRITORIO**

La **Polizza** si applica alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** in relazione ad **Atti Illeciti** COMPIUTI ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI INDICATI NELLA **Scheda**.

5.20 **CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

L'ASSICURAZIONE DI CUI ALLA POLIZZA CESSERÀ DI AVERE EFFICACIA IN CASO DI:

- a. MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELL'ASSICURATO;
- b. SOSPENSIONE O RADIAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE;
- B. TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ A TERZI OD AGGREGAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON QUELLA DI TERZI;
- C. IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO O SOCIETÀ, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE.

5.21 **CLAUSOLA BROKER**

Con la sottoscrizione della presente **Polizza** l'**Assicurato** conferisce al **Broker** l'incarico di rappresentarlo ai fini della stessa. Si conviene, quindi, che:

- a) ogni comunicazione fatta da **QBE** al **Broker** si considererà come fatta all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione fatta dal **Broker** a **QBE** si considererà come fatta dall'**Assicurato**.

QUANTO SOPRA AD ESCLUSIONE DELLE EVENTUALI COMUNICAZIONI DI RECESSO/DISDETTA CHE DOVRANNO ESSERE INVIATE DALLE PARTI PER MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R.

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:

1. Alla Compagnia:

possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano, all'attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: reclami@it.qbe.com

Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2. All'IVASS:

possono essere indirizzati i reclami:

(i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3. All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio) secondo le modalità previste da detta autorità: **Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers)**, secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'Ivass, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

5.23

LIQUIDAZIONE SINISTRI

La Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'**Assicurato/Contraente**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.

6. Definizioni e glossario

Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella **Polizza**, con lettera maiuscola o non.

Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il maschile include il femminile. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della **Polizza**.

6.1 QBE

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Italia, Milano, via Melchiorre Gioia, 8.

6.2 ASSICURATO

Il soggetto nei cui interesse è contratta la **Polizza**.

6.3 ATTO ILLECITO

Qualsiasi errore, omissione, violazione di obblighi di natura colposa nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda**.

6.4 CONTRATTO "CLAIMS MADE"

Il contratto di assicurazione in forza del quale **QBE** si obbliga a mantenere indenne il **Contraente/Assicurato** rispetto alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta al **Contraente/Assicurato** durante il **Periodo di polizza**, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il **Periodo di polizza** ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della **Data di retroattività** eventualmente indicata nella **Scheda**.

6.5 CIRCOSTANZA/E

Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione che possa dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** ai sensi della **Polizza**.

6.6 CONTRAENTE

Il soggetto contraente della **Polizza**

6.7 **DANNI**

Il pregiudizio patrimoniale subito da terzi in conseguenza di un **Atto Illecito** dell'**Assicurato** o dei suoi **Dipendenti** nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella **Scheda** accertato con sentenza nonché le somme dovute dall'**Assicurato** per il predetto titolo in virtù di transazioni autorizzate da **QBE**.

6.8 **DATA DI RETROATTIVA'**

La data eventualmente indicata nella **Scheda** antecedente il **Periodo di Polizza**.

6.9 **DOCUMENTI**

Atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e documenti di qualsiasi natura, sia scritti che stampati o riprodotti con qualsivoglia metodo, ivi inclusi registrazioni informatiche e dati elettronici, ma con esclusione di titoli al portatore o nominativi, cedole, francobolli, titoli bancari valutari e altri strumenti negoziabili, banconote.

6.10 **DIPENDENTI**

Qualsiasi persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante, ausiliario dell'**Assicurato** nell'esercizio dell'attività indicata nella **Scheda**.

6.11 **FRANCHIGIA**

L'importo indicato nella **Scheda** che corrisponde alla parte della **Richiesta di Risarcimento** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

6.12 **GUERRA**

Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad esclusione del terrorismo.

6.13 **MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO**

Il periodo di tempo successivo alla scadenza della **Polizza** eventualmente indicato nella **Scheda** nel quale l'**Assicurato** ha facoltà di notificare a **QBE** **Richieste di Risarcimento** avanzate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** in detto periodo che traggono origine da **Atti Illeciti** commessi nel **Periodo di Polizza** e comunque in data non antecedente la **Data di Retroattività** eventualmente indicata nella **Scheda**.

6.14 **PERIODO DI POLIZZA**

Il periodo di vigenza della **Polizza** indicato nella **Scheda**.

6.15 **POLIZZA**

Polizza indica il presente documento, la **Scheda**, la **Proposta** e ogni altro documento espressamente indicato come facente parte integrante ed essenziale della stessa e le eventuali appendici.

6.16 **PREMIO**

La somma dovuta dall'**Assicurato** a **QBE** indicata nella **Scheda**.

6.17 **PROPOSTA**

Il documento sottoposto all'**Assicurato** da parte di **QBE** prima della stipulazione della **Polizza** ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione.

6.18 **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**


- a. Qualsiasi comunicazione scritta o verbale di terzi contenente una richiesta di somme o contestazioni di responsabilità nei confronti dell'**Assicurato**;
- b. qualsiasi atto, dichiarazione, richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali o arbitrari, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di terzi o similari notificati all'**Assicurato**;
- c. qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione di ritenere responsabile l'**Assicurato** per un **Fatto Illecito**;

6.19 **SCHEDA**

Scheda significa il documento allegato alla Polizza che contiene alcuni dati relativi alla copertura assicurativa.

6.20**TERRORISMO**

Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l'uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l'intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.

QBE Europe SA/NV**Contraente**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Data: _____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato – essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2.1 Oggetto dell'Assicurazione- Claims Made;
- 3. Esclusioni e limiti;
- 4. Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di risarcimento - Gestione delle richieste di risarcimento;
- 4.8 Ulteriori obblighi dell'Assicurato;
- 5.9 Periodo di Polizza- Periodicità e mezzi di Pagamento del Premio;
- 5.10 Diritti di Surrogazione;
- 5.11 Modifiche dell'Assicurazione;
- 5.12 Aggravamento del Rischio;
- 5.17 Sanzioni;
- 5.20 Cessazione dell'Assicurazione;
- 5.21 Clausola Broker.

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara inoltre di avere compreso che la Polizza opera secondo lo schema “*claims made*” e che pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste.

Il Contraente

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:

- (i) Documento informativo precontrattuale;**
- (ii) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- (iii) Modulo di Proposta, ove previsto.**

Data: _____

Il Contraente _____

Data ultimo aggiornamento: APRILE 2021

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV (la "Società") la informa, in qualità di Titolare del trattamento - che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com - che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"Interessato") necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (di seguito, la "Polizza"), saranno trattati in conformità con la presente informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il Titolare del trattamento e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La Società tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "Dati Personali"), acquisiti anche verbalmente direttamente presso l'Interessato o tramite terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) per (i) la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e (ii) la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "Finalità Assicurative");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "Finalità di Legge");
e
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "Finalità di Legittimo Interesse di Business").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle Finalità Assicurative di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle finalità di Legge di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge; e
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti alla paragrafo 4 lettera c) in relazione alle Finalità di Legittimo Interesse di Business.

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere la Polizza e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.

Il trattamento dei dati sulla salute per le Finalità Assicurative non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la Società non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla Polizza e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I Dati Personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:

- dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?

I Dati Personali possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Al contrario, i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'Interessato potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano; e
- b) l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 1 gennaio 2019



QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di Titolare del trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità Assicurative di cui all'informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)